

TRIBUNALE DI ISERNIA

UFFICIO UNEP

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (EX ART.492 BIS CPC)

Il D.Lgs 31.10.2024, n. 164, in vigore dal 26.11.2024, ha modificato l'art.13, comma 1 quinquies, del DPR 30.05.2002,n.115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), eliminando il contributo unificato per le istanze ex art.492 bis cpc, eccetto il caso in cui il creditore presenti l'istanza ex art. 492 bis, comma 2, "Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare".

Si indicano di seguito i riferimenti normativi :

Art.492-bis,cpc

Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482.

Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.

...omissis...

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

VECCHIO TESTO

Art. 13. (L) Importi

1-quinquies.

Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, **primo comma**, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica

l'articolo 30.

NUOVO TESTO (introdotto con il D.lgs 31.10.2024, n. 164, in vigore dal 26.11.2024)

Art. 13. (L) Importi

1-quinquies.

Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, **secondo comma**, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30.

Il Responsabile Unep
d.ssa Liliana Porfilio